

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione, sede e durata

1. La denominazione dell'Ente è "**Fondazione Verani - Lucca**", la quale deriva dalla fusione per incorporazione della "Fondazione Luigi Lucca Onlus" nella "Fondazione Prospero Verani - Centro Servizi per Anziani Onlus" e mantiene la personalità giuridica privata conseguita a suo tempo, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 ed ai sensi della Legge regionale 1° giugno 1992, n. 27, conservando natura di Fondazione disciplinata dal codice civile.

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione "**Fondazione Verani - Lucca Ets**"

2. La Fondazione ha sede in Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), Viale della Vittoria n. 12.

3. La Fondazione ha durata indeterminata.

Allegato "B"
Raccolta n. 3513

Art. 2

Scopo

La Fondazione ha un duplice scopo :

A) assistere, mediante servizi all'uopo destinati, persone anziane e persone non autosufficienti anche di grado lieve, prioritariamente residenti nei Comuni di Fiorenzuola d'Arda ed Alseno, e quindi nei Comuni di Cadeo e Pontenure e negli altri Comuni del distretto sanitario di appartenenza, nonché residenti in altri Comuni anche al di fuori della Provincia di Piacenza.

B) promuovere a favore sia di minori sia di disabili del distretto sanitario di appartenenza e, in via prioritaria, del Comune di Fiorenzuola d'Arda, senza distinzione di condizioni sociali e psicofisiche, il soddisfacimento delle normali esigenze di vita per il pieno e libero sviluppo della personalità, attivando, all'uopo e secondo le linee della programmazione regionale e territoriale in materia di servizi sociali, iniziative ed interventi volti a prevenire e rimuovere le cause che vi ostano.

La Fondazione persegue soltanto finalità di assistenza e solidarietà sociale, con esclusione di ogni scopo di lucro.

Nell'accoglienza degli ospiti e nell'assunzione dei dipendenti è esclusa qualsiasi discriminazione basata su sesso, nazionalità, etnia, fede religiosa e opinione politica.

La Fondazione si propone di raggiungere il proprio scopo mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.Lgs. n.117/2017 (d'ora in poi anche CTS):

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione nel

rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

I servizi sono organizzati con criteri di economicità di gestione e di responsabilizzazione individuale e di gruppo di lavoro nonché di efficienza, di efficacia e di trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione determina, nella Carta dei Servizi, le modalità di funzionamento dei servizi attivati nelle diverse strutture.

Per il miglior conseguimento del suo scopo la Fondazione favorisce l'apporto del volontariato e del suo coordinato utilizzo nell'interesse dei propri assistiti, nonché può avvalersi di lavoratori dipendenti.

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione; tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti dalle rette per la fruizione dei servizi prestati;
- le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- i contributi erogati da enti pubblici e privati.

Ai sensi dell'art. 22, comma 4, del CTS, il fondo patrimoniale liquido minimo della Fondazione, di cui è dotata e che si obbliga a mantenere, è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila), o pari alla maggior somma che dovesse essere prevista a seguito di eventuali modifiche normative. Il Consiglio di Amministrazione dovrà vigilare sul costante mantenimento di tale consistenza patrimoniale liquida minima e, nel caso si riduca anche momentaneamente, dovrà prontamente provvedere alla sua immediata ricostituzione.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 4

Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente

c) l'Organo di Controllo

CAPO I DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 5

Composizione e nomina

La Fondazione è amministrata da un Consiglio composto di sette membri, sei dei quali così nominati:

a) due dalla Famiglia Manfredi, unica discendente delle due famiglie fondatrici, Verani e Lucca e, per essa, dal più prossimo componente e, estinta questa, dal più prossimo parente della famiglia stessa;

b) uno dal Vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio;

c) tre dal Sindaco di Fiorenzuola d'Arda.

E' membro di diritto il parroco della Chiesa di San Fiorenzo di Fiorenzuola d'Arda o suo delegato.

Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Articolo 6

Durata

Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dall'insediamento, e fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

L'eventuale conferma dei Consiglieri, anche per più mandati, non è soggetta ad alcun vincolo.

In caso di dimissioni esse devono essere rassegnate, tramite il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a chi ebbe a compiere la nomina.

Venendo, per qualsiasi causa, a mancare qualcuno dei Consiglieri prima della naturale conclusione del mandato il subentrante, nominato secondo le modalità definite dall'art.5, resta in carica per il residuo mandato del Consigliere cessato.

Tre mesi prima della conclusione del mandato il Presidente chiede alle entità deputate alla nomina, di cui all'art.5, di indicare i nomi dei componenti il nuovo Consiglio.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente uscente o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza anche di questo dal Consigliere anziano entro 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del quinquennio. La seduta di insediamento, alla presenza di tutti i Consiglieri nominati, è presieduta dal Consigliere anziano quale definito dall'art. 13.

Articolo 7

Decadenza

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre volte consecutive alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio non prima di trenta giorni dalla data della formale contestazione delle inadempienze previste dal precedente comma e dopo aver preso in esame le eventuali deduzioni presentate dall'interessato. Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio entro venti giorni dalla comunicazione.

Articolo 8

Gratuità del mandato

I Consiglieri non percepiscono alcun compenso a carico del bilancio della Fondazione; essi hanno, peraltro, diritto al rimborso delle spese forzose sostenute per l'espletamento del mandato.

Articolo 9

Funzioni

Il Consiglio determina gli indirizzi della Fondazione, definendone gli obiettivi e i programmi e assumendo le decisioni atte a realizzarli.

In particolare, il Consiglio, fra l'altro :

- a) nomina, nella sua prima seduta, il Presidente e, dopo di lui, il Vice Presidente;
- b) nomina e revoca il Direttore e il Direttore Sanitario;
- c) nomina e revoca l'Organo di Controllo;
- d) delibera sulle modifiche statutarie;
- e) definisce le convenzioni con altri enti e l'adesione a forme associative;
- f) nomina e revoca i rappresentanti della Fondazione presso enti, consorzi, aziende e associazioni;
- g) adotta i regolamenti interni;
- h) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- i) determina la misura delle rette;
- l) delibera in merito alla gestione, assunzione, sospensione e licenziamento del personale dipendente;
- m) delibera la sottoscrizione di mutui o di altre forme di finanziamento;
- n) delibera acquisti, permuta, alienazioni e contratti di comodato di immobili e terreni;
- o) cura, con la manutenzione ordinaria e straordinaria, il patrimonio immobiliare e fondiario;
- p) delibera la costituzione in giudizio della Fondazione;
- q) decide su ogni altro argomento relativo all'amministrazione e alla gestione della Fondazione.

Il Consiglio può affidare, secondo quanto previsto dal Regolamento di gestione, a uno o più Consiglieri, specifici incarichi relativi a determinati settori di attività.

Il Consiglio, inoltre, può delegare le materie di cui alle precedenti lettere: e (per la definizione di convenzioni con altri Enti), l, o (per la manutenzione ordinaria) al Presidente e/o al Direttore.

Articolo 10

Adunanze e deliberazioni

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie: le prime seguiranno almeno una volta ogni due mesi, le seconde quando la necessità o l'urgenza lo richiedano o per iniziativa del Presidente o dietro domanda presentata al Presidente sottoscritta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Consiglio entro venti giorni. Il Consiglio è validamente costituito con

la presenza di almeno quattro componenti.

L'Ordine del giorno è fissato dal Presidente; i singoli Consiglieri possono richiederli di inserire argomenti all'Ordine del giorno. Ove non ritenga di aderire alla richiesta il Presidente ne dà tempestiva e motivata notizia al Consigliere interessato.

Gli avvisi di convocazione, completi dell'Ordine del giorno, del luogo, del giorno, dell'ora e delle modalità di partecipazione, sono inviati con strumento (anche telematico) che ne attesti la ricezione, almeno dieci giorni prima della data stabilita ai singoli membri del Consiglio e dell'Organo di Controllo. In caso di urgenza, la convocazione può essere inviata, sempre con strumento (anche telematico) che ne attesti la ricezione, con un preavviso di almeno 24 ore.

La documentazione relativa ai punti in discussione all'Ordine del giorno deve essere inviata unitamente all'avviso di convocazione.

Il Presidente può invitare a partecipare alla riunione del Consiglio soggetti o consulenti esterni, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l'intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza assoluta degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Restano salve le diverse maggioranze richieste da disposizioni statutarie o normative per l'assunzione di specifiche decisioni.

Le votazioni si fanno per appello nominale e a voti palesi; hanno luogo a voti segreti se richiesto da un Consigliere in merito a delibere attinenti il personale.

Qualora la deliberazione abbia ad oggetto atti di straordinaria amministrazione, con particolare riferimento al patrimonio, per un valore superiore a 250.000 (duecentocinquanta mila,00 euro) è necessaria la maggioranza qualificata di cinque voti.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, non può prendere parte alla decisione.

Le modalità di convocazione e funzionamento del Consiglio possono essere altresì disciplinate da un regolamento, purchè non in contrasto con quanto qui previsti, nel quale viene comunque garantita la democraticità interna.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza, come modalità aggiuntiva all'intervento di persona nel luogo fisico indicato nell'avviso, alle seguenti condizioni:

a. che sia presente nel luogo, nel giorno e all'ora dell'adunanza (così come indicato nell'avviso di convocazione) il segretario della riunione che provvederà alla redazione e sottoscrizione del verbale;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche unicamente per audio e/o video conferenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere b-c-d. In tal caso, se nel verbale risulta necessario indicare un luogo fisico di svolgimento, la riunione si intenderà svolta ove è presente il soggetto verbalizzante.

Il Consiglio si riunisce di norma presso la sede della Fondazione o nell'ambito del Comune di Fiorenzuola d'Arda, o in ogni caso in Italia.

Articolo 11

Verbali

I verbali delle sedute devono essere firmati dal Presidente e da chi di volta in volta funge da Segretario su incarico del Presidente.

La Fondazione garantisce il pieno accesso ai propri atti da parte di chi ne abbia un interesse qualificato, disciplinandone le modalità in un apposito regolamento per contemperare esigenze di trasparenza, tutela della riservatezza personale e difesa degli interessi della Fondazione.

Copie dei verbali delle sedute sono iscritte in un libro delle adunanze preventivamente vidimato.

CAPO II
DEL PRESIDENTE

Articolo 12

Nomina e funzioni

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e viene nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei Consiglieri, nella prima seduta.

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, del quale promuove e dirige l'attività. Ne provvede alla convocazione e sovrintende al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale comunque è tenuto a riferire, sottoponendoli altresì alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile.

Articolo 13

Sostituzione

In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità del Presidente e subito dopo di lui.

In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni vicarie spettano al Consigliere anziano intendendosi per anzianità l'appartenenza al Consiglio, anche se venuta meno per uno o più mandati o, in subordine, l'anzianità anagrafica.

CAPO III
DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 14

Nomina e funzioni

L'Organo di Controllo è composto da tre membri (i "Sindaci") scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori dei Conti, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e decade unitamente al Consiglio.

Il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dal Collegio stesso fra i propri membri.

I Sindaci sono rieleggibili senza limitazioni. In caso di anticipata cessazione il sostituto rimane in carica tanto quanto vi sarebbe rimasto il sostituito.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio annuale a tre riunioni dell'Organo di Controllo, così come a quelle del Consiglio di Amministrazione, decade dall'ufficio.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, esercita il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione, verifica la regolare tenuta della contabilità, effettua periodiche verifiche di cassa, esamina il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo redigendo apposite relazioni accompagnatorie. All'Organo di Controllo, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, viene affidata la revisione legale dei conti.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola.

L'Organo di Controllo deve essere convocato dal suo Presidente, almeno ogni trimestre, mediante lettera raccomandata, o a mezzo email, anche non certificata, contenente il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno con preavviso di otto giorni o, in caso di urgenza, con preavviso di 24 ore.

Le sue adunanze sono valide quando sono presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni dell'Organo di Controllo si possono svolgere anche per audio e/o video conferenza, come modalità aggiuntiva all'intervento di persona nel luogo fisico indicato nell'avviso, alle medesime condizioni di cui al precedente art.10.

Delle riunioni e delle deliberazioni deve essere esteso verbale nell'apposito libro in ordine cronologico firmato da due membri dell'Organo di Controllo.

**CAPO IV
DEL DIRETTORE**

**Articolo 15
Attribuzioni**

Al Direttore compete la direzione della Fondazione, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, a cui riporta e di cui esegue le deliberazioni.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola.

**CAPO V
DEL DIRETTORE SANITARIO**

**Articolo 16
Attribuzioni**

Al Direttore Sanitario competono la direzione e il coordinamento di tutte le attività di carattere sanitario della Fondazione; riporta al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Sanitario partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola.

**TITOLO III
AVVERTENZE E NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE**

Articolo 17

Personale

La Fondazione si avvale di personale dipendente; i diritti, i doveri, le mansioni e le modalità di irrogazione di eventuali sanzioni sono stabiliti nei contratti collettivi applicati nonché in un apposito regolamento.

Al personale la Fondazione applica uno dei contratti collettivi riguardanti gli Enti assistenziali di natura privata.

Articolo 18

Gestione contabile

L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.

La Fondazione approva, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo e, entro il mese di aprile, il bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché nei casi di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale.

Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati secondo i principi contabili riguardanti gli Enti del Terzo Settore.

Gli eventuali avanzi di gestione accertati dovranno essere destinati alla realizzazione delle finalità indicate all'articolo 2; è escluso qualsiasi diverso utilizzo.

E' esclusa, inoltre, ogni distribuzione di capitale, riserve o fondi durante la vita della Fondazione, a meno che la stessa non sia imposta per legge.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori all'importo previsto dall'art. 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 19

Estinzione

In caso di estinzione per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità.

Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il destinatario del patrimonio dovrà essere un ente giuridicamente riconosciuto che svolga, prioritariamente nei Comuni di Fiorenzuola d'Arda ed Alseno e quindi nei Comuni di Cadeo e Pontenure e negli altri Comuni del distretto sanitario di appartenenza, attività analoghe a quelle previste dall'articolo 2 del presente Statuto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1. del Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Rinvio generale

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si applicano le norme di legge e in particolare le disposizioni del Libro I del Codice Civile in tema di Fondazioni, del Decreto Legislativo n. 117/2017 del 3 luglio 2017 e le norme di

legge vigenti in materia.
Firmati nell'originale:
Francesco Boscarelli
Guido Trasatti Notaio